**Elenco 2° semestre 2013 delle concessioni demaniali rilasciate dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Sicurezza**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio | Concessione Demaniale | n.3 del 3.7.2013 | N° 03 del registro delle concessioni anno 2013. Concessione – Anno 2013 | **[…]**  **CONCEDE**  In via amministrativa fino **al 31.12.2016** al […] Sig. **Cazzato Andrea Pasquale** […] limitatamente alle competenze demaniali, di occupare un manufatto demaniale iscritto alla partita n.87 del Mod. 23/D-1, della superficie complessiva di mq. 25.94 situato nel Comune di Tricase e precisamente in località “Tricase Porto”, catastalmente individuato al foglio **34** particella **1079**, allo scopo di utilizzarlo per deposito attrezzi da pesca professionale e precisamente secondo le planimetrie di cui al già citato **Mod.D1** che, anche se non materialmente allegate, si intendono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  Il concessionario ha l’obbligo di corrispondere all’Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione e **SALVO CONGUAGLIO**, il canone di **€ 361,08** (trecentosessantuno/08), determinato ai sensi del D.M. 5.8.98, n° 342.  Alla Regione Puglia l’imposta regionale sulle concessioni demaniali, ai sensi della legge n.17/2006 quantificata nella misura del **2,5%** del canone demaniale determinato e **SALVO CONGUAGLIO** da versarsi sul c.c.p. **n. 60225323** intestato a: Regione Puglia – Tasse, Tributi, e proventi Regionali, con la causale:**Imposta regionale sui canoni Demaniali Marittimi – Codice causale 1109.**  Al versamento dell’imposta comunale, pari al **7,5%** del canone demaniale art.18 comma 5 L.R. 17/2006 e **SALVO CONGUAGLIO** da effettuare tramite c.c.p. n.**13769732** intestato a: Comune di Tricase – Servizio Tesoreria, con la causale: **Tassa concessione demaniale.**  La presente concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni **4 (quattro)** con decorrenza dal **01.01.2013 al 31.12.2016**, impregiudicate le eventuali diverse esigenze di pubblica utilità derivanti dall’approvazione del piano di utilizzo delle coste.  **Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:**   1. Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riportarla allo stato originale e riconsegnata all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. 2. Il Comune avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. 3. Parimenti il Comune avrà sempre facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse in corso. 4. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgombrare, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, riportandola allo stato originale e riconsegnarla all’Amministrazione comunale, sulla semplice intimazione scritta del Responsabile del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell’albo Pretorio Comunale entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. 5. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l’Amministrazione comunale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall’articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l’Amministrazione comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l’Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione. 6. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione comunale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. 7. Non potrà eccedere i limiti assegnateli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale del Demanio Marittimo regionale, del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata, della Capitaneria di Porto, dell’Ufficio del Genio civile – OO.MM., dell’Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate alla tutela del bene demaniale.   **La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:**  A) nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato e/o Amministrazione Regionale, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell’Autorità Statale e/o Regionale di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;  B) il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione di edilizia comunale;  C) l’ammontare del canone, determinato ai sensi della Legge n. 296/2006, e la corrispondente imposta regionale e comunale, sono da considerarsi provvisori in attesa della classificazione delle aree demaniali nelle categorie A e B dalla succitata Legge e, pertanto, il concessionario si impegna a versare i conguagli derivanti da una diversa classificazione dell’area concessa;  D) sono fatte salve le più ampie iniziative qualora per l’area in questione sia prevista una diversa destinazione ai sensi dell’art. 6 della legge 494/93 ed in applicazione della L.R. 17/2006;Pertanto, la presente concessione, nelle more dell’approvazione del Piano Comunale delle Coste, viene assentita in modo del tutto precario sicchè potrà essere revocata e/o non più rinnovata qualora non rientrante nelle previsioni del medesimo Piano allorché vigente.  Conseguentemente, il Concessionario, con la sottoscrizione dà atto che i propri diritti e/o aspettative sono limitati all’arco temporale indicato nel presente provvedimento e che, in particolare, insistenza o traslazione ai quali formalmente sin d’ora rinunzia.  **Il concessionario firmando in calce il presente atto, pena la decadenza della concessione ex art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione, si impegna a:**   1. produrre all’atto della comunicazione di inizio lavori, copia della concessione edilizia, ovvero, atto equivalente, per le finalità di quanto prescritto al punto 2) delle altre autorizzazioni /N.O. ottenuti dalle competenti Amministrazioni/Enti di cui al punto 5); 2. produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o in corso di realizzazione, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/-m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso; 3. esibire copia della polizza di assicurazione dei fabbricati demaniali avuti in concessione stipulata in relazione al valore dell’immobile. Al riguardo si specifica che l’assicurazione, a meno che non sia diversamente specificato dall’Amministrazione regionale e/o statale, deve coprire i danni da fulmine e da incendio, facendo salva la facoltà del concessionario di estenderla a danni di altra natura; 4. provvedere, fin dalla data di rilascio del presente atto, - in caso di revoca della fidejussione/polizza assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza – alla contestuale costituzione della cauzione, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l’ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa Depositi e Prestiti e fino al termine della concessione; 5. munirsi di ogni autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per l’esercizio delle attività connesse con il rilascio della presente concessione, con particolare riferimento a quelle previste in adempimento delle disposizioni in materia urbanistica, di sicurezza e sanitaria; è fatto obbligo al Concessionario di procurarsi lepredette autorizzazioni prima dell’inizio di eventuali lavori ovvero dell’esercizio dell’attività oggetto del presente atto, diversamente la concessione assentita si intendeipso iurerevocata; 6. osservare le norme generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se non espressamente richiamate; 7. manlevare l’Amministrazione Statale, Regionale e comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione; 8. sopportare le spese postali connesse alla presente licenza; 9. mantenere pulita e sgombra da rifiuti di ogni genere l’area demaniale marittima in concessione e quella immediatamente adiacente, curando, in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area in concessione e delle opere darealizzarsi; 10. evitare di apporre recinzioni, che non siano state espressamente autorizzate con il presente atto; 11. adattare le strutture in concessione per rendere le stesse visitabili da parte dei portatori di handicap ed accessibili secondo le prescrizioni stabilite dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14.6.87 n° 236 in attuazione della Legge 9.1.89 n° 13 e le successive modificazioni/integrazioni; 12. reintegrare nell’originario ammontare la cauzione prestata entro 15 gg. dalla data di notifica della richiesta dell’Amministrazione Regionale e/o Comunale, nel caso in cui la medesima impegni l’ammontare complessivo e parte della somma in ordine alla mancata esecuzione degli obblighi assunti con la presente concessione.   **Si dà atto che, ai sensi dell’art. 17 Reg. Cod. Nav., il concessionario è già titolare di polizza fideiussoria rilasciata dalla Allianz Ras, agenzia di Tricase il cui importo pari ad € 2.582,28 è ritenuto congruo a garanzia del bene concesso**. La restituzione/svincolo delle somme prestate a titolo di cauzione al termine della concessione è subordinato alla verifica dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione.  Il concessionario assume altresì l’obbligo di adempiere alle condizioni e prescrizioni imposte dalle Amministrazioni/Enti competenti in materia.  La presente concessione viene, inoltre, subordinata alle ulteriori condizioni menzionate nella licenza scaduta, e già accertata dal concessionario, che qui si intendono per integralmente trascritte.  La licenza di concessione demaniale e la planimetriadelle opere oggetto di concessione devono essere esposte presso il luogo di esercizio in modo da poter essere consultate in occasione dei controlli di polizia marittima.  L’atto va registrato a cura e spese del concessionario.  **L’originale debitamente registrato e corredato dalle ricevute di versamento, verrà restituito al[…] Comune di Tricase – Settore LL.PP. – Piazza Pisanelli 1 – 73039 Tricase.**  [….] |  | Istanza su Modello D1 di Cazzato Andrea Pasquale, acquisita al protocollo comunale in data 04/06/2013 con il n. 0009957, con la quale chiede il rinnovo della concessione demaniale marittima n.2/202010 consistente nell’occupare un manufatto demaniale marittimo iscritto alla partita n.87 del Mod. 23/D-1, della superifice complessiva di mq 25,94 situato nel Comune di Tricase e precisamente in lcalità “Tricase Porto”, catastalmente individuato al foglio 34 particella 1079, allo scopo di utilizzarlo per deposito attrezzi da pesca professionale;  precedente licenza n.02/20210 rilasciata dal Comune di Tricase in data 08.09.2010 e scaduta il 31.12.2012;  attestazione provvisoria n.02/2010 dell’Ufficio Locale Marittimo di Tricase del 5.2.2010, in sostituzione della licenza di pesca n. ITA00027269/1 dell’11.9.2007, con validità fino al 03.02.2018, rilasciata al sig. Cazzato Andrea Pasquale |
| Responsabile del Servizio | Fusione e rinnovo concessioni demaniali | n.4 del 10/7/2013 2013 | N° 4 del registro delle concessioni  Concessione – Anno 2013 | **[…]**  **CONCEDE**  alla Lega Navale Italiana – sezione di Tricase (C.F.: 90003880755), e per essa al Presidente pro-tempore, sig. **PNICO Giuseppe Raffaele […],** con la fusione e il contestuale rinnovo delle concessioni demaniali nn. **79/2003 – 40/2007 – 29/2008** (ora classificate con il **n.03/2013),** limitatamente alle competenze demaniali, il permesso di occupare:   1. un’area demaniale marittima asservita di mq. 485,00, in località “Tricase Porto” foglio 34 particella 1095; 2. opera esistente costruita da immobile adibito a sede sociale di mq. 54,00, in località “Tricase Porto” foglio 34 particella 1081; 3. opera esistente costituita da immobile adibito a deposito attrezzi di mq. 28,00, in località “Tricase Porto” foglio 34 particella 1080.   La presente concessione, s’intende rilasciata unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **anni 6 (sei)** con decorrenza dal **01.01.2013** al **31.12.2018,** impregiudicate le eventuali diverse esigenze di pubblica utilità derivanti dall’approvazione della pianificazione costiera. Fermo restando l’art. **34 duedecies,** del Decreto Legge n. **179/2012,** convertito, con modificazioni, dalla legge n.**221/2012,** la validità della predetta concessione è automaticamente prorogabile al **31-12-2020.**  Il concessionario ha l’obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione e **salvo conguaglio,** all’Erario il canone complessivo di **€ 2.888,64 (duemilaottocentottantotto/64),** alla Regione Puglia ed al Comune di Tricase, **salvo conguaglio**, l’imposta regionale aggiunta sulle concessioni demaniali**,** pari al **10%** del canone determinato.  Relativamente all’anno **2013** il concessionario dovrà pagare:  **1a)** il canone di **€ 361,08 (**trecentosessantuno/08), determinato ai sensi della Legge n° 296/2006 (legge finanziaria 2007) da versare a mezzo modello **F23.**  **2a)** la corrispondente imposta regionale di **€ 9,03** (nove/03), pari al 2,5% del canone – art. 18 della L.R. n.17/2006, da versare sul c.c.p. n° 60225323 intestato a: Regione Puglia – Tasse, Tributi e proventi Regionali, con la causale: Imposta regionale sui canoni demaniali marittimi anno 2013 – codice causale 1109;  **3a**) la corrispondente imposta comunale di **€ 27.08 (**ventisette/08), pari al 7.5% del canone – art. 18 della L.R. n. 17/2006, da versare sul c.c.p. n° 13769732 – con causale: Imposta Regionale Canoni Demaniali Marittimi – anno 2013 intestato a: Comune di Tricase – Servizio di Tesoreria – Tricase;  Per i successivi anni dal **2014** al **2020** il concessionario dovrà pagare, come sopra riportato, riferito all’anno **2013,** aggiornato di eventuali maggiorazioni **ISTAT.**  Si rilascia la presente licenza subordinata alle CondizioniGenerali che seguono:   1. Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riportarla allo stato originale e riconsegnata all’Amministrazione regionale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione. 2. Il Comune avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta. 3. Parimenti il Comune avrà sempre facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso. 4. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l’obbligo di sgombrare, nei termini assegnati, a proprie spese, l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, riportandola allo stato originale e riconsegnarla all’Amministrazione comunale, su semplice intimazione scritta del Responsabile del Settore che sarà notificata all’interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l’affissione della ingiunzione, per la durata di dieci giorni, nell’albo Pretorio del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata. 5. Qualora il concessionario non adempia all’obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, in ragione dei poteri conferiti dalla legge, l’Amministrazione comunale avrà facoltà di provvedervi d’ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall’articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l’Amministrazione comunale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l’Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione. 6. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l’Amministrazione comunale dell’esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell’esercizio della presente concessione. 7. Non potrà eccedere i limiti assegnateli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l’accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale del Demanio e Patrimonio regionale, del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata, della Capitaneria di Porto, dell’Ufficio del Genio civile – OO.MM., dell’Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate alla tutela del bene demaniale.   La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:  A - nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato e/o Amministrazione Regionale, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell’Autorità Statale e/o Regionale di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;  B - il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione di edilizia comunale;  C - l’ammontare del canone, determinato ai sensi della Legge n. 296/2006, e la corrispondente imposta regionale, sono da considerarsi provvisori in attesa della classificazione delle aree demaniali nelle categorie A e B dalla succitata legge e, pertanto, il concessionario si impegna a versare i conguagli derivanti da una diversa classificazione dell’area concessa;  D - sono fatte salve le più ampie iniziative qualora per l’area in questione sia prevista una diversa destinazione ai sensi dell’art. 6 della legge 494/93 ed in applicazione della L.R. n. 17/2006;Pertanto, la presente concessione, nelle more dell’approvazione del Piano Comunale delle Coste, viene assentita in modo del tutto precario sicché potrà essere revocata e/o non più rinnovata qualora non rientrante nelle previsioni del medesimo Piano allorché vigente. Conseguentemente, il Concessionario, con la sottoscrizione dà atto che i propri diritti e/o aspettative sono limitati all’arco temporale indicato nel presente provvedimento e che, in particolare, non avanzerà alcuna pretesa circa i propri presunti diritti di prelazione, insistenza o traslazione ai quali formalmente sin d’ora rinunzia.  Il concessionario firmando in calce il presente atto, pena la decadenza della concessione ex art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione, si impegna a:  produrre all’atto della comunicazione di inizio lavori, copia della concessione edilizia, ovvero, atto equivalente, per le finalità di quanto prescritto al punto 2) delle altre autorizzazioni /N.O. ottenuti dalle competenti Amministrazioni/Enti di cui al punto 5);  produrre, entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessaria per l’esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. – Sistema Informativo Demanio, ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o in corso di realizzazione, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/-m 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso;  esibire copia della polizza di assicurazione dei fabbricati demaniali avuti in concessione stipulata in relazione al valore dell’immobile. Al riguardo si specifica chel’assicurazione, a meno che non sia diversamente specificato dall’Amministrazione regionale e/o statale, deve coprire i danni da fulmine e da incendio, facendo salva la facoltà del concessionario di estenderla a danni di altra natura;  provvedere, fin dalla data di rilascio del presente atto, - in caso di revoca della fidejussione/polizza assicurativa o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza – alla contestuale costituzione della cauzione, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l’ammontare stabilito, per essere vincolata presso la Cassa Depositi e Prestiti e fino al termine della concessione;  munirsi di ogni autorizzazione, che le norme in vigore richiedono per l’esercizio delle attività connesse con il rilascio della presente concessione, con particolare riferimento a quelle previste in adempimento delle disposizioni in materia urbanistica, di sicurezza e sanitaria; è fatto obbligo al Concessionario di procurarsi lepredette autorizzazioni prima dell’inizio di eventuali lavori ovvero dell’esercizio dell’attività oggetto del presente atto, diversamente la concessione assentita si intendeipso iurerevocata;  osservare le norme generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se non espressamente richiamate;  manlevare l’Amministrazione Statale, Regionale e Comunale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione;  sopportare le spese postali connesse alla presente licenza;  mantenere pulita e sgombra da rifiuti di ogni genere l’area demaniale marittima in concessione e quella immediatamente adiacente, curando, in particolare, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area in concessione e delle opere darealizzarsi;  evitare di apporre recinzioni, che non siano state espressamente autorizzate con il presente atto;  adattare le strutture in concessione per rendere le stesse visitabili da parte dei portatori di handicap ed accessibili secondo le prescrizioni stabilite dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14.6.87 n° 236 in attuazione della Legge n° 13/89 e le successive modificazioni/integrazioni;  reintegrare nell’originario ammontare la cauzione prestata entro 15 gg. dalla data di notifica della richiesta dell’Amministrazione Regionale e/o Comunale, nel caso in cui la medesima impegni l’ammontare complessivo e parte della somma in ordine alla mancata esecuzione degli obblighi assunti con la presente concessione.   1. **Costituire, ai sensi dell’art.17 Reg. Cod. Nav., idonea cauzione per un importo di € 2,821,65 (duemilaottocentoventuno/65) ritenuto congruo in relazione a quanto autorizzato**. La restituzione/svincolo delle somme prestate a titolo di cauzione al termine della concessione è subordinato alla verifica dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione; 2. assumere altresì l’obbligo di adempiere alle condizioni e prescrizioni imposte dalle Amministrazioni/Enti competenti in materia: 3. esporre la licenza di concessione demaniale e la planimetria delle opere oggetto di concessione   presso il luogo di esercizio  in modo da poter essere  consultate in occasione dei  controlli di polizia marittima.  L’atto va registrato a cura e spese del concessionario e l’**originale debitamente registrato e corredato delle ricevute di versamento in calce indicate, unitamente all’originale della polizza , verrà restituito al[…] Comune di Tricase – Settore LL.PP. – Sicurezza - Demanio – Piazza Pisanelli – 73039 Tricase (LE).**  [….] |  | Richiesta tramite Mod D1 (con allegati) del 19.4.2013, a firma del Sig. Presidente pro- tempore della Lega Navale Italiana – Sezione di Tricase, acquisita al protocollo comunale in data 23.4.2013, con il n. 7394 di rinnovo e unificazione concessioni nn.79/2003 – 40/2007 – 29/2008 ;  Polizza fideiussoria n.073491470 del 4.6.2013 a garanzia del bene concesso, rilasciata da ALLIANZ spa, ai sensi dell’art. 17 Reg. Cod. Nav., per un importo di € 2.821,65 |